

Codice A1614A

D.D. 27 agosto 2026, n. 629

Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4" art. 18. Disposizioni applicative, specifiche tecniche di dettaglio e modulistica relative alle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale.



ATTO DD 629/A1614A/2026

DEL 27/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4” art. 18. Disposizioni applicative, specifiche tecniche di dettaglio e modulistica relative alle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale.

Vista la Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, regola la produzione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) all'interno della Comunità Europea;

visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*, ed in particolare l’art. 4, che :

- al comma 1 stabilisce che il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale;
- al comma 2 prevede che gli organismi ufficiali istituiscano registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne diano comunicazione al Ministero;

vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle foreste, che all’art. 23 stabilisce che la Giunta regionale adotta, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento attuativo di recepimento della direttiva 105/1999/CE;

visto il regolamento “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell’art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R (denominato di seguito Regolamento).

Dato atto che il suddetto regolamento, all'art. 18, prevede che entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, il dirigente della struttura competente in materia forestale approvi con propria determinazione la modulistica e le specifiche tecniche di dettaglio relative a:

- a) registro regionale dei produttori di materiali forestali;
- b) licenze per la produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione (MFM);
- c) segnalazione, l'istruttoria e l'iscrizione dei materiali di base (MB) al Registro;
- d) raccolta di MFM dai MB;
- e) certificazione dei MFM;
- f) importazione ed esportazione di MFM da e verso Paesi Terzi;
- g) registri di carico e scarico dei MFM.

Dato atto che con la DD n. 319/A1600A/2022 del 30 giugno 2022:

- ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022, è stato istituito il Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte e sono state approvate le Disposizioni per il rilascio delle licenze di produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e la relativa modulistica;
- si è stabilito di rilasciare, per le aziende che, alla data del 30 giugno 2022 risultavano in possesso dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante e dell'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali del Piemonte (RUOP) per la produzione in tutto o in parte di MFM, una nuova licenza, identificata con il numero di iscrizione al RUOP;
- si è stabilito di iscrivere al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte (Allegato 3 della medesima determinazione) tutte le aziende piemontesi iscritte al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza per la produzione e commercializzazione dei MFM.

Considerato che, nell'ambito della filiera vivaistica forestale, il Settore regionale Foreste:

- a partire dal 2022 ha avviato la realizzazione di un portale relativo a domanda e offerta dei materiali vivaistici forestali, e di appoggio alle procedure amministrative relative alla vivaistica forestale, con la collaborazione di CSI – Piemonte ed il supporto tecnico di IPLA SpA e CREA – Centro di ricerca Foreste e legno di Casale Monferrato. Nell'ambito del portale, tra l'altro, sono stati predisposti applicativi per la raccolta e la certificazione dei MFM e la compilazione dei registri di carico e scarico;
- sin dal 2022 ha promosso l'attivazione di un Gruppo di lavoro tecnico interregionale sulla vivaistica forestale, cui hanno aderito le strutture competenti nella specifica materia di Regione Lombardia ed ERSAF, Regione Veneto e Veneto Agricoltura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria;
- negli anni 2023-2024 ha affidato a Borsa Merci Telematica Italiana la realizzazione del mercato telematico sperimentale dei MFM;
- nel corso degli anni 2024-2025, in collaborazione con il Settore A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, ha definito le procedure per l'importazione ed esportazione di MFM da e verso Paesi terzi;
- a partire dal 2024 ha affidato ad UNI – Ente Italiano di Normazione, un progetto di elaborazione Prassi di riferimento in ambito di vivaistica forestale relative a: 1) Requisiti di prodotto del Materiale forestale di moltiplicazione (approvata come UNI-PdR n. 182-1 in data 5/11/2025) , 2) Pratiche e modalità operative per le figure professionali di Vivaista forestale e Addetto alla raccolta di frutti e semi forestali (in corso di elaborazione); 3) Linee guida per la progettazione, realizzazione e manutenzione di piantagioni di specie arboree ed arbustive autoctone.

Considerato che nello specifico ambito dei materiali di base per la vivaistica forestale (MB):

- a partire dagli anni Novanta del secolo scorso la Regione Piemonte, con fondi propri, ha svolto attività di individuazione e caratterizzazione dei popolamenti forestali per la raccolta di semi da

destinare alla vivaistica forestale;

- fin dal 2008 ha istituito, con D.G.R. n. 36-8195 dell'11 febbraio 2008, e quindi approvato, con D.D. della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste, n. 1984 dell'11 settembre 2008, il Registro regionale dei materiali di base, in seguito sottoposto a periodici aggiornamenti a cura del Settore Foreste, l'ultimo approvato con DD n. 162/A1614A/2026 del 18 marzo 2026;

- nel corso del 2023 la Commissione tecnica nazionale sulla vivaistica forestale ex art. 14 d.lgs. 386/2003 ha definito indirizzi per l'individuazione e la valutazione dei MB delle categorie Identificato alla fonte e Selezionato;

- negli anni 2024-2026 la scheda di valutazione dei MB è stata oggetto di sperimentazione e successive modifiche ed integrazioni da parte di alcune delle amministrazioni aderenti al succitato Gruppo di lavoro tecnico interregionale sulla vivaistica forestale.

Atteso che in esito a tali attività, sono stati definiti i moduli nonché individuate disposizioni applicative e specifiche tecniche di dettaglio relative a:

- segnalazione e valutazione dei materiali di base;

- certificazione dei MFM, raccolti nei popolamenti forestali contenenti materiali di base iscritti al Registro regionale o, nel caso dei cloni di pioppo, prodotti in vivaio;

- registro di carico e scarico;

- comunicazione della consistenza dei MFM in coerenza con il Sistema Informativo Forestale nazionale – SINFOR;

- richiesta di autorizzazione all'importazione di MFM.

Dato atto che nel corso del 2025 il Settore Foreste ha predisposto una proposta di disposizioni applicative e specifiche tecniche di dettaglio del Regolamento 1/R del 2022 per le modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale, con il supporto di IPLA SpA, del CREA – Centro di ricerca Foreste e legno di Casale Monferrato e del Comando Regione Carabinieri Forestale del Piemonte.

Dato atto che, nel corso della seduta del 10 marzo 2026 del Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno in cui, nell'ambito del punto n. 4 *Revisione del Regolamento regionale n. 1 del 22 febbraio 2022*, è stata presentata la succitata proposta, e nel successivo periodo reso disponibile, con termine 15 aprile 2026, per la trasmissione di valutazioni da parte dei membri del Comitato, non sono pervenute osservazioni in merito al documento;

dato quindi atto del parere positivo del Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno.

Ritenuto perciò opportuno, in attuazione dell'art. 18 del regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022, approvare le "Disposizioni applicative e specifiche tecniche di dettaglio relative alle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale di cui al D.Lgs. n. 386/2003, alla l.r. 4/2009 e al Regolamento 1/R del 22/02/2022" predisposte dal Settore regionale Foreste, allegate alla presente determinazione (Allegato 1), contenenti la modulistica relativa a:

- segnalazione e valutazione dei materiali di base (Allegati A e B alle Disposizioni applicative);

- raccolta e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione localizzati in materiali di base iscritti al Registro regionale (Allegati C e D alle Disposizioni applicative);

- certificazione in vivaio dei materiali forestali di moltiplicazione di cloni di pioppo (Allegato F alle Disposizioni applicative);

- registro di carico e scarico (Allegato F alle Disposizioni applicative);

- comunicazione della consistenza dei MFM in coerenza con il Sistema Informativo Forestale nazionale - SINFOR (Allegato G alle Disposizioni applicative);

- richiesta di autorizzazione all'importazione di MFM (Allegato H alle Disposizioni applicative).

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

di approvare:

1) le "Disposizioni applicative e specifiche tecniche di dettaglio relative alle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale di cui al D.Lgs. n. 386/2003, alla l.r. 4/2009 e al Regolamento 1/R del 22/02/2022" allegate alla presente determinazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante,

2) i seguenti modelli allegati alle succitate Disposizioni applicative e specifiche tecniche di dettaglio :

- segnalazione dei materiali di base (Allegato A);
- valutazione dei materiali di base (Allegato B);
- comunicazione e piano di raccolta dei materiali forestali di moltiplicazione (Allegato C);
- attestazione delle operazioni di raccolta dei materiali forestali di moltiplicazione (Allegato D);
- richiesta di certificazione di identità clonale (Allegato E);

- registro di carico e scarico (Allegato F);
- consistenza dei MFM ex Sistema Informativo Forestale nazionale - SINFOR (Allegato G);
- richiesta di autorizzazione all'importazione di MFM (Allegato H).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sia pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_1_-_Disposizioni_e_specifiche_tecniche__MFM.pdf
2. All_A_scheda_segna1azione_MB.pdf
3. All_B_scheda_valutazione_MB.pdf
4. All_C_Comunicaz_raccolta_MFM_e_richiasta_CPI.pdf
5. All_D_Attestaz_operazioni_raccolta_MFM.pdf
6. All_E_Richiasta_certif_identità_clonale.pdf
7. All_F__Registro_carico_e_scarico.pdf
8. All_G_Consistenza_MFM_tabella_SINFOR.pdf
9. All_H_Richiasta_aut_importazione_MFM.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Disposizioni applicative e specifiche tecniche di dettaglio relative alle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale di cui al D.Lgs. n. 386/2003, alla l.r. 4/2009 e al Regolamento 1/R del 22/02/2022.

1 - Premessa

La Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (di seguito MFM), che detta le linee guida per la vivaistica forestale nel territorio dell'Unione, è stata recepita in Italia con il d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386.

L'art. 23 della legge regionale 4/2009 ha previsto l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un regolamento attuativo per il recepimento sul territorio piemontese della direttiva 1999/105/CE.

Tale previsione si è realizzata con l'adozione del Regolamento 1/R del 22/02/2022 (di seguito Regolamento), il quale definisce i compiti e i ruoli delle strutture regionali (Organismo Ufficiale ai sensi del d.lgs. 386/03 e vivai forestali della Regione Piemonte), le procedure generali per l'individuazione dei materiali di base (di seguito MB) e per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione, nonché gli obblighi dei produttori di MFM.

L'art. 18 del suddetto regolamento prevede che la struttura regionale competente in materia forestale approvi la modulistica e le specifiche tecniche di dettaglio relative a:

- a) il registro regionale dei produttori di materiali forestali;
- b) le licenze per la produzione e commercializzazione di MFM;
- c) la segnalazione, l'istruttoria e l'iscrizione dei MB al Registro;
- d) la raccolta di MFM dai MB;
- e) la certificazione dei MFM;
- f) l'importazione e l'esportazione di MFM da e verso Paesi Terzi;
- g) i registri di carico e scarico.

Le procedure tecnico-amministrative relative all'iscrizione al Registro regionale dei produttori di materiali forestali (lettera a) e al rilascio della licenza (lettera b) sono state approvate con Determinazione del Settore Foreste della Regione Piemonte (di seguito Settore Foreste) n. 319 del 30/6/2022.

Le aziende vivaistiche iscritte al RUOP (con produzione di MFM) e in possesso di licenza per la produzione e commercializzazione di MFM, sono iscritte d'ufficio al **Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte**.

Le disposizioni, illustrate nei seguenti paragrafi, riguardano le specifiche tecniche di dettaglio relative alle procedure di cui alle lettere da c) a g) dell'elenco sopra riportato.

La modulistica allegata sarà progressivamente sostituita con appositi applicativi informatici, nell'ambito del processo di sviluppo del Sistema informativo forestale regionale, di cui all'articolo 34 della l.r. 4/2009. Con l'attivazione di ciascun applicativo, la relativa modalità digitale costituirà il canale ordinario per la presentazione e gestione delle istanze riferite al procedimento interessato.

2 - Segnalazione, istruttoria e iscrizione di popolamenti e materiali di base nel Registro regionale dei materiali di base

Per le **specie elencate nell'Allegato 1, sezione A del Regolamento**, i materiali forestali di moltiplicazione possono essere prodotti unicamente a partire da materiali di base iscritti a un Registro regionale o nazionale (italiano o di altri Stati UE) dei materiali di base.

Il Registro regionale dei materiali di base (MB) del Piemonte, di cui all'art. 5 del Regolamento, è istituito presso il Settore Foreste, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.

Possono richiedere l'ammissione di popolamenti e materiali di base al Registro regionale i soggetti richiamati nell'art. 6 commi 1 e 2 del Regolamento:

- il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale, costituito dalle strutture regionali competenti in materia di programmazione e gestione dei vivai forestali regionali;
- il Centro nazionale biodiversità forestale di Peri (VR) dei Carabinieri – raggruppamento Biodiversità;
- i soggetti in possesso di licenza alla produzione e vendita di MFM;
- i proprietari e gestori delle superfici forestali interessate;
- gli enti di ricerca e sperimentazione;
- altri soggetti, singoli o associati, interessati alla tutela della biodiversità forestale.

Le richieste di ammissione devono essere trasmesse tramite PEC al Settore Foreste utilizzando la **Scheda di segnalazione di soprassuoli e fonti di seme** riportata nell'**Allegato A** alle presenti disposizioni.

Il Settore Foreste, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico affidato ad IPLA, provvede alla valutazione dei requisiti dei materiali di base finalizzata all'ammissione degli stessi al Registro regionale dei MB.

L'istruttoria tecnica prevede l'effettuazione di un sopralluogo e, nel caso di MB identificati alla fonte o selezionati, la compilazione della **Scheda di valutazione** riportata nell'**Allegato B**, redatta a partire dal modello predisposto dalla Commissione Tecnica per la vivaistica forestale (di cui al d.lgs. 386/2003 e al d.lgs. 34/2018).

In caso di valutazione positiva è redatta la Scheda descrittiva del popolamento e la relativa cartografia, da approvare con atto del Settore Foreste contestualmente all'aggiornamento del Registro regionale dei Materiali di base.

L'aggiornamento del Registro regionale è effettuato periodicamente con Determinazione del Settore Foreste, anche raggruppando più modifiche ed integrazioni; la determinazione di aggiornamento è pubblicata sul BUR e sul sito web regionale e le schede descrittive relative ai popolamenti e ai MB iscritti sono rese disponibili all'interno del Servizio regionale di Conoscenze Ambientali (SCA), nel quadro del Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR) di cui all'art. 34 della l.r. 4/2009.

L'iscrizione di un nuovo materiale di base al Registro regionale è comunicata dal Settore Foreste al Comune competente per territorio, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" e all'eventuale Ente gestore dell'Area protetta o del sito Natura 2000, e, anche tramite pubblicazione

all'albo pretorio del Comune competente per territorio, ai soggetti proprietari o gestori del popolamento contenente il materiale di base.

Analoga procedura è prevista in caso di modifiche, che possono riguardare l'eliminazione di popolamenti o materiali di base giudicati non più idonei, la ridefinizione del perimetro del popolamento o di altri contenuti riportati nella scheda descrittiva.

Per l'iscrizione di cloni di pioppo o di altre specie forestali al Registro nazionale dei Cloni Forestali è competente l'Osservatorio Nazionale del Pioppo, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari del 13 marzo 2015, n. 17132. Il Settore Foreste provvede ad inserire nel Registro regionale i cloni iscritti al Registro Nazionale dei Cloni Forestali che risultano selezionati e conservati presso aziende ed enti localizzati sul territorio piemontese.

Il Registro aggiornato è trasmesso dal Settore Foreste alla competente Direzione del MASAF per l'aggiornamento del Registro nazionale dei materiali di base.

3 - Raccolta di materiali forestali di moltiplicazione dai popolamenti da seme contenenti materiali di base e rilascio dei certificati principali di identità

Possono procedere alla raccolta dei MFM delle specie di cui all'Allegato 1, sezione A del Regolamento i soggetti richiamati nell'art.9 comma 2 del medesimo Regolamento:

- a) il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale, costituito dalle strutture competenti in materia di vivai forestali regionali;
- b) il Centro nazionale biodiversità forestale di Peri (VR) dei Carabinieri – raggruppamento Biodiversità;
- c) enti pubblici di ricerca e sperimentazione;
- d) i soggetti in possesso di licenza per la produzione e commercializzazione di MFM, iscritti al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte.

Si evidenzia che, per la raccolta di frutti e semi dai materiali di base, per l'ottenimento dei certificati principali di identità e d'identità clonale e per la commercializzazione dei MFM, il Regolamento prevede necessariamente l'iscrizione dell'azienda al **Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)**, rilasciata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, e il possesso della **licenza per la produzione e commercializzazione di MFM**, rilasciata in base alle procedure stabilite con la succitata D.D. n. 319 del 30/6/2022.

I soggetti indicati alle lettere b), c) e d) dell'elenco precedente, se intendono procedere alla raccolta presentano tramite PEC o tramite applicativo informatico (in particolare il Servizio di gestione dei piani operativi di raccolta e delle richieste dei certificati principali d'identità e d'identità clonale), **almeno 45 giorni prima dell'inizio della raccolta**, apposita **comunicazione di raccolta e contemporanea richiesta di rilascio dei certificati principali d'identità** per soprassuoli, fonti di seme, arboreti (**Allegato C**) al Settore Foreste, al Nucleo Carabinieri Forestale/Parco competente per territorio e, per conoscenza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" e all'IPLA.

Quando il popolamento è localizzato all'interno di un Parco o Riserva naturale o di un Sito Natura 2000, dovrà essere inviata comunicazione preventiva, con medesima modalità anche all'Ente gestore, il quale ha 20 giorni per trasmettere eventuali osservazioni al Settore Foreste.

Il Settore Foreste, anche avvalendosi del supporto tecnico di IPLA e sulla base di quanto eventualmente comunicato dagli enti gestori delle aree protette, entro 30 giorni provvede al diniego o a impartire eventuali prescrizioni.

In assenza di diniego o specifiche prescrizioni, scaduti tali termini, il richiedente può procedere alla raccolta.

I soggetti richiedenti comunicano via PEC o *tramite il Servizio di gestione dei piani operativi di raccolta e delle richieste dei certificati principali d'identità e d'identità clonale*, al Nucleo Carabinieri Forestale/Parco competente per territorio, al Settore Foreste e per conoscenza al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" e all'IPLA, la data d'inizio attività almeno 7 giorni prima della raccolta, concordando con il suddetto Nucleo eventuali modifiche della data che si rendessero necessarie.

Il personale del Nucleo Carabinieri Forestale/Parco competente per territorio di norma assiste alle operazioni di raccolta da parte dei soggetti autorizzati e compila il **modulo di attestazione dell'avvenuta raccolta (Allegato D)**.

Il certificato principale d'identità (CPI) è redatto secondo i **modelli 4A** (raccolta da fonti di seme o soprassuoli) e **4B** (arboreti da seme), allegati al Regolamento o *tramite il Servizio di gestione dei piani operativi di raccolta e delle richieste dei certificati principali d'identità e d'identità clonale*.

In tali modelli, per la certificazione di frutti e semi, i campi relativi alla durata dell'allevamento in vivaio e ad eventuale successiva propagazione vegetativa non sono da compilare. Tali campi potranno essere compilati a cura del produttore per i MFM prodotti o coltivati in vivaio.

In ogni caso, al momento della loro commercializzazione, come specificato dal Regolamento art. 12 comma 2, i MFM dovranno essere accompagnati da etichette o cartellini (di qualsiasi materiale purché integri e ben leggibili), riportanti, per ogni partita omogenea, le informazioni indicate all'Allegato 2, sezione c del regolamento.

Il CPI è rilasciato dal Comando Regione Carabinieri Forestale, anche tramite sue articolazioni, trasmesso via PEC ai soggetti che hanno effettuato la raccolta e contemporaneamente al Settore Foreste o *tramite il Servizio di gestione dei piani operativi di raccolta e delle richieste dei certificati principali d'identità e d'identità clonale, attraverso il quale i Carabinieri Forestale possono completare la compilazione della scheda del certificato da emettere, in parte precompilata dal sistema sulla base dei dati inseriti in anagrafica, procedendo a caricare a sistema il modello firmato*.

Entro il **31 gennaio** di ogni anno il Comando Regione Carabinieri Forestale trasmette al Settore Foreste l'elenco, in formato digitale, *eventualmente tramite applicativo informatico*, di tutti i certificati relativi ai MFM raccolti dai MB iscritti al Registro regionale emessi nell'anno precedente.

Per le **raccolte effettuate direttamente dalla Regione Piemonte tramite le proprie squadre forestali** il Settore Lavori forestali e vivai trasmette:

- ogni anno, entro il 1° marzo, al Settore Foreste e per conoscenza all'IPLA il programma annuale di raccolta del materiale di riproduzione con l'indicazione dei popolamenti nei quali si prevederebbe di effettuare la raccolta, epoca presunta di raccolta, quantità di frutti o semi per ciascun materiale

di base (eventualmente anche per le specie arbustive) che si auspica di poter raccogliere all'interno di ciascun popolamento;

- 2 volte all'anno (entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio) al Settore Foreste i dati relativi ai quantitativi di semi e/o frutti e relativi certificati di identità emessi a seguito della raccolta e della prima lavorazione in vivaio.

Nel caso di raccolta effettuata dagli operai forestali regionali il certificato principale d'identità è rilasciato, come previsto dall'articolo 9 comma 7 del Regolamento, da tecnici regionali individuati con determinazione del Settore Foreste, sentito il Settore Lavori forestali e vivai.

4 - Rilascio del certificato principale d'identità per cloni e miscugli di cloni

Entro il **31 agosto** di ogni anno le imprese produttrici di materiale forestale clonale effettuano, via PEC o *tramite applicativo informatico*, apposita richiesta di rilascio dei certificati d'identità clonale al Nucleo Carabinieri Forestale competente per territorio, e per conoscenza al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" e al Settore Foreste.

Nella richiesta (**ALLEGATO E**) devono essere specificati i cloni cui appartengono i MFM da certificare, la superficie destinata alla loro coltivazione, distinta per clone, età e quantità dei MFM; alla richiesta è allegata planimetria aziendale con l'indicazione dei relativi appezzamenti.

Nel controllo in vivaio, da effettuarsi entro il successivo **31 ottobre** da parte del Nucleo Carabinieri Forestale, si procede alla verifica dell'identità clonale dei MFM e alla loro conformità a quanto previsto dall'Allegato VII del d.lgs. 386/2003.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale, anche tramite sue articolazioni, rilascia, per conto della Regione Piemonte, il certificato principale d'identità per cloni e miscugli di cloni, per MFM di età non superiore ai 5 anni di radice e 2 anni di fusto, secondo il **Modello 4C allegato** al Regolamento o *tramite il Servizio di gestione dei piani operativi di raccolta e delle richieste dei certificati principali d'identità e d'identità clonale, attraverso il quale i Carabinieri Forestale possono completare la compilazione della scheda del certificato da emettere, in parte precompilata dal sistema sulla base dei dati inseriti in anagrafica, procedendo a caricare a sistema il modello firmato.*

Entro il **31 gennaio** di ogni anno il Comando Regione Carabinieri Forestale trasmette al Settore Foreste l'elenco, in formato digitale, *eventualmente tramite applicativo informatico*, di tutti i certificati principali di identità clonale emessi nell'anno precedente.

I dati aggregati relativi ai certificati di cui ai punti 3 e 4 sono trasmessi alla competente Direzione del MASAF con le modalità e i tempi previsti per l'aggiornamento del Sistema Informativo Forestale Nazionale (SINFOR).

5 - Registro di carico e scarico dei materiali forestali di moltiplicazione

Vivaisti e fornitori di sementi o altri MFM devono tenere, per ogni centro produttivo, un **Registro di carico e scarico**, in formato cartaceo o digitale, *anche attraverso l'Applicativo Servizio di gestione della disponibilità – Registro di carico e scarico dei Materiali Forestali di Moltiplicazione (MFM)*, nel

quale sono annotate cronologicamente ed analiticamente l'entrata e l'uscita di tutti i lotti di MFM movimentati, come riportato nel modello allegato alle presenti Disposizioni (**Allegato F**).

6 - Informazioni statistiche relative alla produzione di MFM

Vivaisti e fornitori di sementi o altri MFM sono inoltre tenuti a far pervenire al Settore Foreste la **dichiarazione di consistenza** dei MFM presenti nel proprio vivaio a settembre dell'anno precedente, nei tempi e nei modi che saranno specificati dal settore Foreste, in coerenza con quanto richiesto dalla Direzione del MASAF competente per le Foreste, per l'implementazione del Sistema Informativo Forestale nazionale (SINFOR, sezione 18.3), come indicato nell'**Allegato G** alle presenti Disposizioni *o tramite applicativo informatico*.

7 – Movimentazione dei materiali forestali di moltiplicazione

All'atto della commercializzazione i MFM devono essere accompagnati da etichette o cartellini contenenti le informazioni indicate all'Allegato 2, sezione C, del Regolamento, come disposto dall'art. 12 comma 2 del medesimo regolamento.

Non possono essere considerate valide a tale scopo le eventuali cedole staccate da registri cartacei di cui al precedente paragrafo 5.

8 - Importazione ed esportazione dei MFM da e verso Paesi Terzi (esterni all'UE)

L'**esportazione** di MFM verso paesi Paesi Terzi (extra Unione Europea) è riservata alle **aziende vivaistiche iscritte al RUOP nella sezione ESPORTAZIONE/RIESPORTAZIONE/PRE-ESPORTAZIONE** e può avvenire a seguito del rilascio, da parte del Settore Fitosanitario regionale, della certificazione fitosanitaria del materiale.

Contestualmente, il Settore Fitosanitario regionale comunica alla struttura regionale competente in materia forestale l'avvenuto rilascio del certificato.

La procedura di rilascio del certificato è gestita all'interno del portale "Servizionline" della Regione Piemonte tramite l'applicativo "certificati fitosanitari", accessibile da chi è in possesso di SPID, è iscritto all'Anagrafe agricola e risulta registrato al servizio PROCERT.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti fitosanitari per l'esportazione **è compito dei richiedenti consultare la normativa fitosanitaria dello Stato di destinazione**, per conoscere e valutare preventivamente i requisiti previsti.

Gli operatori professionali che intendono avviare l'**importazione** di vegetali e prodotti vegetali da Paesi Terzi (extra Unione Europea) devono essere iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) nella **sezione IMPORTAZIONE (solo fuori EU)**.

L'attività di importazione può essere effettuata a seguito di rilascio di autorizzazione all'importazione da parte del Settore Foreste, richiesta via PEC utilizzando il modello allegato alle presenti Disposizioni (**Allegato H**) *o tramite applicativo informatico*.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione, gli operatori professionali devono presentare alla struttura regionale competente in materia forestale, per tutti i MFM che intendono importare, un certificato

d'identità o d'identità clonale oppure analogo documento ufficiale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione.

L'intestatario dell'autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivamente (tramite PEC), alla struttura regionale competente in materia forestale, che a sua volta informa il Servizio fitosanitario della regione di arrivo del materiale, il luogo e la data previsti dell'entrata dei MFM in territorio italiano.

Per poter richiedere i certificati fitosanitari è necessario essere in possesso di SPID o CIE per poter accedere alle procedure online, essere iscritti all'anagrafe agricola (i dati presenti in Anagrafe Agricola **devono essere aggiornati e deve essere stata effettuata una validazione nell'anno in corso**), essere iscritti al RUOP come esportatori ed essere registrati al servizio PROCERT tramite cui richiedere il certificato.

9 - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Sono comunque fatti salvi i diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui al Reg. (CE) 2100/1994, con particolare riferimento all'art. 13, che stabilisce che per il materiale delle varietà protette è richiesta l'autorizzazione del titolare per: a) produzione o riproduzione (moltiplicazione), b) condizionamento a fini di moltiplicazione, c) messa in vendita, d) vendita o altra commercializzazione, e) esportazione dalla Comunità, f) importazione nella Comunità, g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

10. Disposizioni transitorie

La modulistica relativa alle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale di cui al D.Lgs. n. 386/2003, alla l.r. 4/2009 e al Regolamento 1/R del 22/02/2022 si applica sino alla messa a disposizione delle analoghe componenti della infrastruttura informatica regionale dedicate alla gestione dei MFM, sviluppate nel quadro del Sistema informativo forestale regionale, di cui all'articolo 34 della l.r. 4/2009.

Con l'entrata in esercizio delle componenti informatiche, gli adempimenti saranno assolti direttamente attraverso gli applicativi informatici di tale sistema.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato A - **scheda di segnalazione di soprassuoli e fonti di seme**
- Allegato B – **scheda di valutazione di soprassuoli e fonti di seme**
- Allegato C – modello di **comunicazione di raccolta e richiesta di rilascio CPI per soprassuoli, fonti di seme, arboreti**
- Allegato D - modello di **attestazione dell'avvenuta raccolta**
- Allegato E – modello di **richiesta di CPI per cloni e miscugli di cloni**
- Allegato F – modello di **registro di carico e scarico dei MFM**
- Allegato G - modello di **comunicazione consistenza produzione MFM** (SINFOR 18.3)
- Allegato H – modello di richiesta di **autorizzazione all'importazione di MFM** (da Stati extra UE)

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI SOPRASSUOLI E FONTI DI SEME per la
raccolta del materiale forestale di moltiplicazione**

Data: _____

Soggetto segnalante: _____

Specie D.Lgs 386/03 e Reg. 1/R del 22/2/2022:

Altre specie arboree ed arbustive:

Tipo di materiale di base	Fonte di seme		Soprassuolo		Arboreto	
----------------------------------	---------------	--	-------------	--	----------	--

Tipo di popolamento	Bosco		Arbusteto		Impianto		Filare		Altro	
----------------------------	--------------	--	-----------	--	-----------------	--	--------	--	-------	--

Note:

Localizzazione

Comune		Superficie stimata [ha]	
Provincia			
	Coordinate (UTM WGS 84	)	
Località			

Proprietà	Privata		Pubblica	
------------------	---------	--	----------	--

Soggetti referenti:

Tipologia di accesso

A piedi su sentiero ☐
A piedi senza sentiero ☐
Strada mezzi traz. integrale ☐
Strada mezzi normali ☐

Agibilità (percorribilità all'interno del popolamento)

Difficoltosa ☐
Agevole ☐

Note:

Valutazione specie

Specie ¹	Entità ²	Distrib. ³	Origine ⁴	Note

Note e osservazioni generali:

¹ Denominazione latina della specie

² Stima del numero di portaseme presenti.

³ Distribuzione dei portaseme: 1 - singoli individui, 2 - per gruppi, 3 - copertura continua.

⁴ Origine: 1- autoctona, 2 – non autoctona

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI MATERIALI DI BASE DELLE CATEGORIE “IDENTIFICATO ALLA FONTE” O “SELEZIONATO”	
Data rilievo:	Rilevatore / i:
Sezione relativa al POPOLAMENTO DA SEME	
MONOSPECIFICO (un solo Materiale di base - MB) ☐ PLURISPECIFICO (più MB) ☐	
MATERIALI DI BASE PRESENTI NEL POPOLAMENTO (1)	
Specie in All. I d.lgs 386/2003 + Regolamento regionale 1/R/2022i	Altre specie arboree e/o arbustive
Regione di Provenienza (Nr.)	(2)
Regione amministrativa, Provincia	
Comune/i	
Località e/o denominazione popolamento	(2b)
Categoria/e e/o Tipo/i forestale/i	(3)
Proprietà (pubblica / privata) Nome/Denominazione - Indirizzo e recapiti	pubblica ☐ privata ☐ (4) (nome / denominazione del soggetto proprietario - recapiti)
Eventuale localizzazione in Area protetta o area Natura 2000 (denominazione)	
Soggetto gestore e/o di riferimento per la raccolta (Nome e recapiti)	(5)
Nucleo CC Forestale competente per territorio	(6)
Riferimenti eventuale piano o disciplinare di gestione	(7)
Gestione attiva	(8) Pianificata ☐ Non pianificata ☐ Assente ☐
Coord. LAT	(9)
Coord. LON	(9)
Altitudine (m. s.l.m.)	(10)
Superficie complessiva (ha)	(11)
Accessibilità	(11 bis) Automezzo normale ☐ Automezzo 4x4 ☐ A piedi ☐
Percorribilità interna al popolamento	(11 ter)

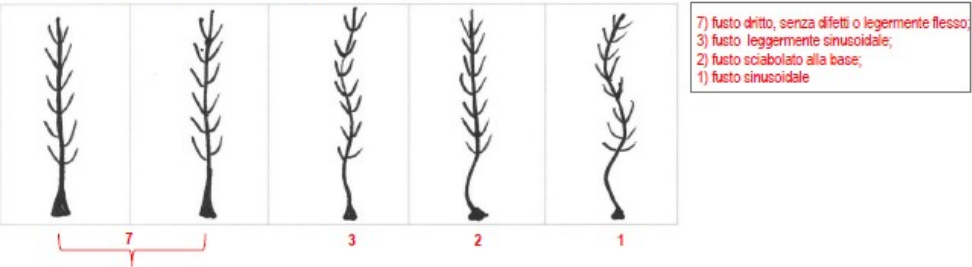
Sezione relativa al MATERIALE DI BASE:				
Specie MB (Nome scientifico):		Specie MB (Nome comune):		
Nuova ammissione ☐ Verifica requisiti ☐		Fonte di seme (solo IF - Identificati alla fonte) ☐ Soprassuolo (IF o Selezionati) ☐		
Origine del MB (12) : Autoctono ☐ Non autoctono ☐ Indigeno ☐ Non indigeno ☐ Origine sconosciuta ☐				
Superficie area raccolta (ha) o consistenza (n. alberi)		(13)		
Purezza specifica (%)		(14)		
N. delle piante portaseme sufficiente		Sì ☐ No ☐ (15)		
Età dei portaseme (stima)		(16)		
Finalità prevalente (17) : imboschimento multifunzionale ☐ arboricoltura da legno ☐ recupero ambientale ☐ forestazione urbana ☐ tutela biodiversità ☐				
Finalità secondarie / specifiche: imboschimento multif. ☐ arboricoltura da legno ☐ recupero ambientale ☐ forestazione urbana ☐ tutela biodiversità ☐				
Stato sanitario (18)	molto buono		buono	medio
Problematiche fitosanitarie (in particolare se in 18 scadente o molto scadente) e/o resistenza a specifiche avversità(19)				

- 1 Indicare nella colonna di sinistra i MB presenti nel popolamento delle specie arboree soggette a certificazione (d.lgs. 386/2003 ed eventuali integrazioni approvate dalla Regione o Provincia Autonoma), nella colonna di destra i MB delle eventuali altre specie arboree e/o arbustive autoctone presenti nel popolamento e ritenuti idonei alla raccolta. Indicare ciascuna specie con il nome latino
- 2 Indicare la regione di provenienza (RP) delle 19 indicate nel DM MASAF 11 giugno 2021, n. 269708 (es. 7.2) in cui ricade il materiale di base (MB) - (2b) Località/Toponimo/Nome popolamento.
- 3 Se disponibile, fare riferimento alla tipologia forestale regionale. In mancanza, riferirsi alle categorie/sottocategorie INFC.
- 4 Indicare se la proprietà è pubblica, privata o altro, con nome, indirizzo e ulteriori riferimenti se noti. In caso di proprietà privata, valutare la pubblicazione di nomi e recapiti in base alle norme sulla privacy.
- 5 *Soggetto gestore e/o di riferimento per la raccolta, se noto (es. comune, consorzio o ass. forestale, ente gestore area protetta), se non noto (es. proprietà privata frammentata) indicare l'Organismo Ufficiale.*
- 6 Indicare il Nucleo dei Carabinieri Forestali competente per territorio.
- 7 Indicare i riferimenti al piano o disciplinare di gestione cui è soggetto il popolamento, se presente.
- 8 Specificare la presenza o assenza di gestione attiva (interventi selvicolturali).
- 9 Indicare le coordinate nel sistema WGS84 (es. 41.9009, 12.5018) di un punto in posizione orientativamente baricentrica rispetto al poligono che include il popolamento.
- 10 Indicare l'altitudine in m s.l.m. del punto di cui al (9).
- 11 Indicare la superficie totale del popolamento identificato per la presenza di uno o più MB. In caso di fonti di seme a disposizione lineare, specificarlo e utilizzare m come unità di misura.
- 11 bis Accessibilità: se l'accesso è a piedi indicare la distanza (in km) e il dislivello (m) - 11 ter Percorribilità interna al popolamento: breve descrizione (indicando eventuale viabilità interna, sentieri, criticità).
- 12 Origine: Appurare l'origine del materiale di base e attribuire una delle seguenti categorie: autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno, di origine sconosciuta.
- 13 Indicare la superficie del popolamento relativa al singolo MB o la consistenza in numero di alberi seguito dalla lettera A, per la specie a cui si riferisce la scheda. Per le specie non sporadiche l'estensione minima dovrebbe essere di almeno 1 ha per i MB identificati alla fonte, almeno 10 ha per i MB selezionati (può essere ridotta quando difficilmente la specie si presenta su ampie superfici).
- 14 Indicare la frequenza in % della specie a cui si riferisce la scheda.
- 15 Per le specie a maggior diffusione (es. faggio, cerro, abete rosso) si considera sufficiente un numero minimo di 50 alberi adulti (età intorno a 50 anni) nel MB. Per specie che più frequentemente tendono a formare boschi misti, a presentarsi sporadiche o per specie "non sociali" o di ambienti marginali il valore è 20, 10 nel caso di MB identificati alla fonte. (Valori indicati nel DM di dicembre 2020, ma non sempre raggiungibili per le specie sporadiche).
- 16 Il MB deve comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età o una fase di sviluppo tale per cui i caratteri per la selezione possano essere valutati con sicurezza. Per specie a rapida crescita e generalmente a ciclo vitale breve (es. pioppi, betulle) l'età media accettabile può essere intorno a 20 anni, per specie a crescita più lenta e generalmente più longeve (es. querce, abeti) l'età media può essere intorno a 40-50 anni.
- 17 La finalità incide sul peso assegnato ai vari requisiti ai fini della valutazione di ammissione. Attribuire la prevalente ed eventualmente al massimo altre due finalità secondarie o specifiche, fra le seguenti categorie: imboschimento multifunzionale, arboricoltura da legno, recupero ambientale, forestazione urbana, tutela della biodiversità. (Nel registro europeo è indicata una sola finalità per ciascun MB ("multifunctional forestry" oppure "other"), la finalità "imboschimento multifunzionale", assolutamente preponderante a livello UE, potrebbe comprendere gran parte delle altre finalità). Nelle note possono essere evidenziati elementi rilevanti per l'attribuzione della finalità (ad es. per il fine della tutela della biodiversità: studi genetici, appartenenza a popolazioni relitte autoctone, inclusione in riserve biogenetiche). Nel giudizio deve emergere la congruenza tra finalità, espressione dei requisiti, elementi eventualmente evidenziati nelle note e valutazione di ammissione positiva.
- 18 Gli alberi devono, in linea generale, essere indenni da attacchi di organismi nocivi. Per i MB selezionati si ritiene opportuno non superare il 10% di individui colpiti da particolari patologie
- 19 **RESISTENZA:** voce a compilazione libera che segnali eventuali problematiche fitosanitarie riscontrate o al contrario la resistenza rispetto a avversità generalmente importanti per la specie interessata.
- 20 Distanza tra il popolamento ed altri di caratteristiche fenotipiche e/o genetiche non idonee, della stessa specie. Si dovrebbe tener conto anche delle modalità di impollinazione e disseminazione della specie in oggetto o delle possibili confusioni tra specie con caratteri morfologici simili (es. *Prunus padus* e *Prunus serotina*, *Quercus robur*, *Q. petraea*, e *Q. pubescens*)
- 21 Il MB deve essere chiaramente adatto alle condizioni ecologiche del sito (località in cui si trova il popolamento) e più in generale della regione di provenienza. Utilizzare lo spazio note per evidenziare specifiche caratteristiche.
- 22 Per l'ammissione dei MB selezionati la produzione quantitativa di legno dev'essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione selvicolturale. Come confronto *per le specie costruttrici di popolamenti* (es. *querce*, *castagno*, *faggio*, *abete rosso*, *larice*) possono essere presi i dati delle aree di saggio INFC della medesima specie, desunti da piani di gestione o altri studi.
- 23 Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli e nelle aree di raccolta devono presentare in generale caratteri morfologici particolarmente favorevoli, con particolare riferimento al fusto che deve essere diritto e circolare. Altri parametri da considerare: presenza di biforcazioni (*se con inserzione di corteccia può causare minor stabilità / longevità del portamento*), meno importanti andamento della fibra (torsione), dimensioni dei rami e capacità di auto-potatura. La classe di qualità (ottima, buona ecc.) esprime una valutazione sintetica del popolamento rispetto al carattere (ad es., qualità ottima corrisponde a 80-100% degli alberi in condizioni migliori per il carattere). Per l'espressione del carattere si possono consultare i disegni di riferimento (da verificare in campo) e i punteggi relativi (punteggio più alto condizioni migliori). *Rispetto al prototipo ministeriale è stato ridotto a 4 (ottimo, buono, medio, scadente) il numero di giudizi per ciascuna caratteristica. Per essere classificato tra i MB selezionati il giudizio complessivo sul MB deve essere almeno Buono, valore determinabile integrando i parametri numerici con la valutazione soggettiva complessiva legata all'esperienza del valutatore.*
- 24 Il MB deve presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici (fenotipici). Se necessario, gli alberi di qualità inferiore devono essere eliminati nel caso di MB selezionati per finalità produttiva.
- 25 Studi e note possono essere indicati per giustificare l'ammissione dei MB per determinate finalità secondo il peso assegnato ad ogni requisito esaminato, vedi (17). Riportare come nota eventuali sintesi descrittive ed eventuali anomalie riscontrate.
- 26 Giudizio sintetico che supporti l'ammissione o meno come MB con l'attribuzione della relativa categoria indicata all'inizio della scheda.
- 27 A cura dell'OU.

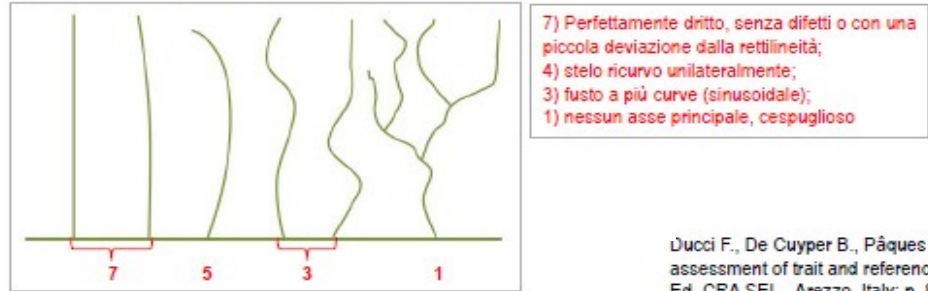
NB: Voci minime obbligatorie da compilare per MB identificati alla fonte: tutte le voci dalla 1 alla 15. Per MB selezionati è obbligatorio compilare tutte le voci da (1) a (26). Per finalità di recupero ambientale, forestazione urbana e tutela della biodiversità i caratteri di forma e portamento (23) possono non essere rilevanti ai fini della valutazione e quindi essere considerati facoltativi.

Indicazioni utili per Criterio (23)

Sistema di punteggio per la drittezza del fusto nelle conifere

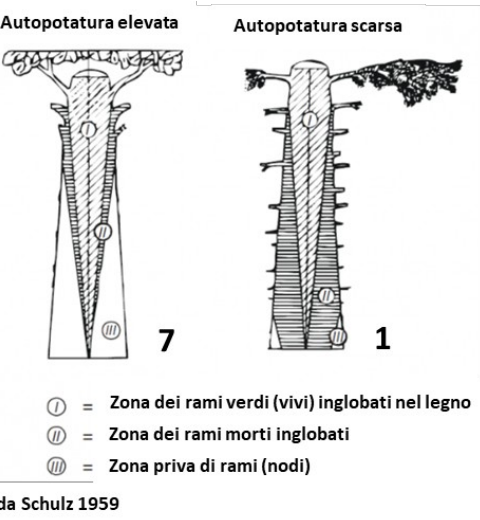
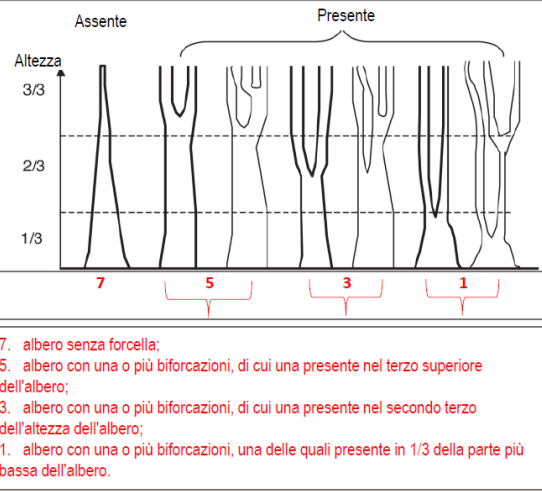


Sistema di punteggio per la drittezza del fusto nelle latifoglie

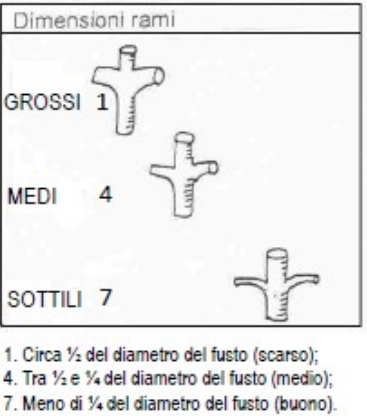


Ducci F., De Cuyper B., Pâques L.
assessment of trait and reference
Ed. CRA SEL - Arezzo, Italy: p. 8;
da Ducci F., De Cuyper B., Pâques L.E., Proietti R., Wolf H., 2012

Sistema di punteggio per i difetti di biforcazione (Conifere/Latifoglie)



Valutazione dei fenotipi relativamente alle dimensioni dei rami (conifere/latifoglie)



**COMUNICAZIONE DI RACCOLTA E RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATI PRINCIPALI
DI IDENTITÀ per soprassuoli, fonti di seme, arboreti**

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale 22 febbraio 2022, n 1/R

Al Settore Foreste della Regione Piemonte
PEC foreste@cert.regione.piemonte.it

Al Nucleo Carabinieri Forestale / Parco competente per
territorio
PEC:

E, p.c.:

al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte"
PEC: fto44059@pec.carabinieri.it

all'IPLA S.p.A
PEC:

(eventuale) all'Ente di Gestione dell'Area Protetta

PEC:

Il sottoscritto _____

rappresentante legale / responsabile per la raccolta di frutti e semi dell'azienda

_____ con sede legale nel Comune di _____

p.IVA _____ Telefono _____ mail/pec _____

N. iscrizione Registro Produttori di materiali forestali _____

COMUNICA

di voler procedere alla raccolta dei materiali forestali di propagazione (MFM) di seguito indicati per l'anno _____
nel popolamento da seme denominato _____.

(eventuale) ricadente all'interno dell'Area protetta/Sito Rete Natura 2000: _____.

E RICHIEDE

il rilascio dei certificati principali d'identità (art. 9 del Regolamento 1/R del 22/2/2022) per i MFM che si intende raccogliere dai materiali di base (MB) di seguito elencati:

TIPO DI MB: (da indicare con "X")	Fonte di semi		Soprassuolo		Arboreto	
---	---------------	--	-------------	--	----------	--

MB e specie oggetto di raccolta

N.	MB (Codice registro)	Specie	Kg totali	N° unità di raccolta (UR) / portaseme (se noti)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Unità di raccolta (portaseme se noti)

Specie		Coordinate		Note
		UTM_EST	UTM_NORD	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Note:

Modalità di raccolta (tipo di raccolta, macchine e attrezzature impiegate, durata):

INTERVENTI FUNZIONALI ALLA RACCOLTA

Numero istanza per eventuali interventi di cui agli artt. 4, 6 e 35 del Regolamento forestale

(D.P.G.R. n 8/R):

Note specifiche relativamente agli interventi che si intendono realizzare:

Data e firma del soggetto richiedente

**ATTESTAZIONE OPERAZIONI DI RACCOLTA DI MATERIALI FORESTALI DI
MOLTIPLICAZIONE da soprassuoli o fonti di seme (Frutti e semi forestali)**

Attestazione operazioni raccolta del / /
N.

Regione: PIEMONTE Provincia:

Comune di: Località:

Denominazione popolamento:

Altitudine sul livello del mare
(metri)

Esposizione

Proprietà: pubblica ☐ privata ☐ (4)

Nome e rif_proprietario (se noti)

Periodo di raccolta: dal / / al / /
.....

Specie (nome botanico):

Codice materiale di Base:

Materiale raccolto:

☐ strobili ☐ frutti ☐ seme grezzo ☐ altro:
(specificare)

Volume: litri Peso:
Kg.

☐ Trasporto in sacchi/contenitori n.

Annotazioni:

Operatori

Nome: Cognome: Codice fiscale

Nucleo CC Forestale / Parco ☐ presente ☐ non presente

Il personale addetto al controllo

ALLEGATO E**RICHIESTA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO D'IDENTITÀ CLONALE**

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 22 febbraio 2022, n 1/R

Al Nucleo Carabinieri Forestale / Parco competente
per territorio
PEC

p.c.: al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte"
PEC: fto44059@pec.carabinieri.it

al Settore Foreste della Regione Piemonte
PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it

Il sottoscritto _____

titolare / rappresentante legale dell'azienda _____

CUAA (pIVA o CF) _____

con sede legale nel Comune di _____ Prov. ____

Telefono _____ E-mail _____

PEC _____

N. iscrizione Registro Produttori di materiali forestali _____

RICHIEDE**IL RILASCIO DEI CERTIFICATI PRINCIPALI D'IDENTITÀ CLONALE (ART. 10 DEL REGOLAMENTO 1/R)****PER I MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE DI SEGUITO ELENCATI:**

LOTTO (n.)	CLONE/ MISCUGLIO DI CLONI	SPECIE	N. TALEE / PIOPELLE	ETA' (R..F..)	APPEZZAMENTO (Comune, Foglio, Particella)

Note sulle modalità di coltivazione (trattamenti fitosanitari, altre cure colturali, numero di cicli di propagazione, ecc.):

Note:

Si allega la planimetria aziendale con indicazione degli appezzamenti interessati alle coltivazioni.

Luogo, data

Firma del titolare / rappresentante legale

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

REGISTRO DI CARICO E SCARICO FRUTTI

[illegible]

- (1) Codice / numero unico di inventario
- (2) Nome / località del popolamento di raccolta
- (3) Scarico in semi (e relativa quantità) nel caso in cui lo scarico dei frutti sia collegato alla produzione interna di SEMI
- (4) Documento di trasporto, da compilare in caso di vendita (o distribuzione esterna)
- (5) Differenza tra quantità entrate e uscite, da compilare a fine anno

REGISTRO DI CARICO E SCARICO SEMI

[illegible][illegible]

(2) Nome / località del popolamento di raccolta

(3) Partita frutti: da compilare se in vivaio sono entrati direttamente i semi. Da compilare se ci sia stato scarico dalla tabella FRUTTI del medesimo vivaio (lavorazione interna)

(4) Scarico in piantine (e relativa quantità) nel caso in cui lo scarico dei semi sia collegato alla produzione interna di PIANTE

(5) Documento di trasporto, da compilare in caso di vendita (o distribuzione esterna)

(6) Differenza tra quantità entrate e uscite, da compilare a fine anno

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PIANTE

DENOMINAZIONE AZIENDA															
CODICE CENTRO AZIENDALE															
ANNO															
NUMERO REGISTRO (eventuale)															
							PIANTE								
							CARICO		SCARICO					RESIDUO	
PAR TITA (1)	SPECIE	CERTIF. IDENTITÀ PRINC. (CPI)	DATA CPI	PROVENIENZA (2)	ALLEVAM. (TIPOLOGIA MFM) (3)	ETA' (4)	PARTITA SEMI (5) eventual e	DATA	QUANTITÀ	DATA	QUANTITÀ	DESTINAZIONE (6)	DDT	DISTRUZIONE	(7)

(1) Codice / numero unico di inventario

(2) Nome / località del popolamento di raccolta

(3) Allevamento in contenitore (CO) o in pieno campo. Per MFM prodotto in pieno campo specificare se a radice nuda (RN) o in zolla (ZO)

(4) Età del semenzale (1S o 2S) o del trapianto (1S1T, 1S2T, 1S3T, 1S4T, >5 anni)

(5) Partita semi: da non compilare se in vivaio sono entrate direttamente le piantine. Da compilare se ci sia stato scarico dalla tabella SEMI del medesimo vivaio (germinazione interna)

(6) Località di destinazione (Comune, Provincia , Stato se estero) e denominazione del destinatario

(7) Differenza tra quantità entrate e uscite, da compilare a fine anno



REGIONE PIEMONTE

REGISTRO DI CARICO E SCARICO CLONI

[illegible][illegible]

(2) Per i cloni di pioppo: TIPOLOGIA: indicare se “pioppelle” o “astoni per talee” – ETA’: indicare R per radice, F per fusto (es. R1F1 - R2F1 - R2F2)

(3) Vivaio o centro costituente / detentore del clone: indicare DENOMINAZIONE azienda e LOCALIZZAZIONE (Comune, Provincia, Stato se estero)

(4) Località di destinazione (Comune, Provincia, Stato se estero) e denominazione del destinatario

(5) Differenza tra quantità entrate e uscite, da compilare a fine anno

CONSISTENZA, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MFM

	Denominazione vivaio iscritto ex art 4 D.lgs. n 386/2003				
	<i>Vivaio pubblico, Vivaio privato]</i>				
	Superficie totale vivaio (ettari)				
	Codice fiscale				
	PARTITA IVA				
	Contatto per controllo (PEC e e-mail)				
	Geolocalizzazione (punto e/o perimetro) del Vivaio				
Certificato Principale di Identità *	Specie		CONSISTENZA (d.lgs 386 art. 5 comma 4) Numero di piante certificate per fini forestali presenti in vivaio al 30 settembre dell'anno di riferimento (specie Allegato 1 d.lgs 386/2003 e Reg. regionale 1/R/2022)		Numero di piante certificate per fini forestali commercializzate o distribuite a titolo gratuito dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno di rilevamento (specie allegato 1 D. lgs 386/2003)
<i>(numero CPI) * facoltativo</i>	<i>(da allegato 1 D. lgs 386/2003)</i>	<i>(eventuale clone) (eventuali specie arboree di interesse regionale, indicare il nome scientifico)</i>	Piante atte / idonee alla commercializzazione (a qualsiasi titolo, anche gratuito)	Piante in crescita / non ancora commercializzabili	
	<i>(Cloni di pioppo)</i>				
	<i>(Specie autoctone)</i>				

ALLEGATO H**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE di materiali forestali di
moltiplicazione da Paesi Terzi (extra UE)**

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale 22 febbraio 2022, n 1/R

al Settore Foreste della Regione Piemonte
PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it

p.c.: al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici
della Regione Piemonte
PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

al Comando Regione Carabinieri Forestale
"Piemonte"
PEC: fto44059@pec.carabinieri.it

Il sottoscritto _____

rappresentante legale / responsabile dell'azienda _____ con sede legale

nel Comune di _____ p.IVA _____ Telefono _____

mail/pec _____

N. iscrizione Registro Produttori di materiali forestali _____

RICHIEDE**L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI (extra UE)
DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE DI SEGUITO ELENCATI:**

SPECIE	CLONE (eventuale)	N. PIANTE	ETA'	Codice CERTIFICATO DI IDENTITA' (1)

(1) o documento analogo rilasciato da Organismo ufficiale dello Stato di provenienza

Vivaio di provenienza / fornitore del MFM oggetto di importazione:

Certificato Fitosanitario (rilasciato da Servizio Fitosanitario dello Stato di provenienza):

.....

Porto o aeroporto di ingresso:

(esclusivamente il punto di ingresso autorizzato previsto dall'allegato II del D.Lgs 19/2021)

Data prevista per l'ingresso:

Data e firma